

STATUTO COMUNALE

COMUNE DI CIMADOLMO (TREVISO)

Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30 giugno 2000 ed integrato con Consiliari n. 38 del 27 settembre 2000, n. 4 del 10 aprile 2001 e n. 31 del 20 dicembre 2013.

Titolo I

Principi generali e programmatici

Articolo 1 – Comune di Cimadolmo

1. Il Comune di Cimadolmo è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Articolo 2 – Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Cimadolmo è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di San Michele di Piave e di Stabiuzzo, nonché della località denominata Grave di Papadopoli.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Cimadolmo.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale, raffiguranti un olmo verde e un fiume, come meglio descritti nel decreto del Presidente della Repubblica del 21.12.1989.
4. Il Consiglio comunale disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3 – Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura, unitariamente, ispirandosi ai valori di autonomia e di solidarietà comunitaria, gli interessi della propria popolazione, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità, assicurando condizioni di pari opportunità per tutti i residenti di ambo i sessi.

Articolo 4 – Pari opportunità

1. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, art. 27 legge 25.03.1993, n. 81, il Comune istituisce una Commissione con il compito di formulare proposte ed osservazioni, nonché pareri, per questioni attinenti la condizione femminile e che possano venire sviluppate in politiche di pari opportunità.
2. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme per il funzionamento del Comitato.

Articolo 5 – Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; favorisce ed aiuta le Associazioni di volontariato che operano per la salute della comunità.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Articolo 6 – Istruzione e diritto allo studio

1. Il Comune in collaborazione con gli Enti statali e territoriali, con le istituzioni scolastiche e con gli organi di partecipazione alla gestione della scuola, favorisce la frequenza generalizzata alla scuola dell'obbligo, intesa anche ad agevolare il compito educativo delle famiglie, ponendo particolare attenzione alle situazioni di emarginazione.

Articolo 7 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque; con particolare riferimento alla situazione oridrografica del Comune, d'intesa con le competenti Autorità.

2. Tutela, e per quanto in suo potere promuove, l'incremento, l'incentivazione, e la conoscenza del patrimonio storico, artistico, architettonico religioso sociale e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Articolo 8 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune, d'intesa con le Istituzioni scolastiche i Centri culturali le Parrocchie e le Associazioni di volontariato presenti nel territorio, promuove lo sviluppo del patrimonio culturale in ogni suo elemento: linguistico, toponomastico, architettonico, paesaggistico, negli usi e nelle tradizioni, autoctone e non, che vengano a costituire nel tempo la specificità della comunità locale.

2. Incoraggia e favorisce le attività ricreative, sportive agonistiche e non, culturali e del tempo libero, che le persone, singole ed associate, manifestano di voler svolgere nel territorio comunale, a maggior vantaggio della collettività, promuovendo e realizzando strutture per il sicuro godimento dell'ambiente, rimuovendo altresì quegli ostacoli che impediscono la partecipazione a talune categorie di cittadini.

3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 9 – Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, parrocchiali, ricreative e turistiche, un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e locali.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Articolo 10 – Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio per il consumatore.

2. Tutela e promuove, anche in collaborazione con le relative associazioni, lo sviluppo dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolare le attività produttive e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, con particolare riguardo all'escursionismo, all'agriturismo, al turismo giovanile, nonché alle esigenze di categorie disagiate.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori, dipendenti ed autonomi.

Articolo 11 – Programmazione economico – sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il Comune realizza la propria finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 12 – Partecipazione

1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia assicura la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa ed eventualmente dando vita ad un proprio notiziario.

Articolo 13 – Cooperazione, Comprensorio Opitergino

1. Il Comune, per favorire un efficiente funzionamento dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e la Provincia. In particolare all'interno dei Comuni del Comprensorio Opitergino, costituenti una realtà omogenea sotto i profili sociale, economico e culturale, si tenderà all'esercizio di attività e servizi coordinati ed integrati fra loro.

A tal fine il Comune aderisce al Consorzio dei Comuni del Comprensorio Opitergino.

Articolo 14 – Unione dei Comuni

1. In previsione di una fusione con uno o più Comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni e per le finalità previste dalla legge, può costituire l'unione di Comuni.

Articolo 15 – Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Titolo II

Capo I

Gli Organi comunali

Articolo 16 – Organi del Comune

1. Sono Organi istituzionali del Comune:

- Il Consiglio comunale;
- La Giunta comunale;
- Il Sindaco.

Capo II

Il Consiglio Comunale

Articolo 17 – Il Consiglio Comunale. Competenze

1. Il Consiglio comunale espressione della collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demantategli dalle leggi statali e regionali e del presente Statuto

Articolo 18 – Composizione e durata

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, sono regolate dalla legge.

Articolo 19 – Prima adunanza

1. Il Consiglio comunale provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16/05/1960 n. 580.

Nella stessa seduta il Sindaco presta giuramento e comunica al Consiglio la composizione della Giunta comunale, in numero non superiore a sei, tra cui il Vice Sindaco.

Articolo 20 – Linee di programma

1. Entro tre mesi, decorrenti dalla data dell'insediamento sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. Il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee programmatiche, entro il 30 settembre. E' facoltà del Consiglio comunale provvedere ad integrare o modificare, nel corso della durata del mandato, i programmi sulla base delle esigenze che dovessero emergere.

Articolo 21 – Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione dell'ordine del giorno consigliare.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria per l'esame del bilancio di previsione e al conto consuntivo.

3. Il Consiglio può essere convocato:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, allegando le proposte di deliberazioni da adottare.

4. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

7. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dal Sindaco ed in sua assenza dal Vice Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'Assessore delegato.

Articolo 22 – Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, compreso il giorno della notifica qualora si tratti di sessioni ordinarie e straordinarie;
- b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

3. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta, nel caso di sessioni ordinarie e straordinarie ed almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

4. Tutta la documentazione depositata per la visione si considera data per letta e conosciuta dai Consiglieri (elaborati tecnici di Piani urbanistici, verbali, relazioni, allegati, ecc.).

Articolo 23 – Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale in base a leggi e regolamenti.

2. Dopo una prima seduta resa nulla per mancanza del numero legale, il Consiglio si riunirà in seconda convocazione dopo non meno di 24 ore. Per la validità della seduta, in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Articolo 24 – Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escano dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell'organo.

Articolo 25 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 26 – Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Le deliberazioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

3. Nell'ipotesi in cui una proposta abbia ottenuto voti favorevoli pari alla metà del numero dei votanti, non può dirsi adottata alcuna deliberazione e non è preclusa al Consiglio la possibilità di ripronunciarsi in ordine alla proposta e di giungere ad una determinazione.

4. Nelle votazioni riguardanti nomine od elezioni, a parità di voti, viene individuato il candidato più anziano di età.

Articolo 27 – Verbalizzazione delle sedute consiliari

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale, che sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.
3. Ogni Consigliere comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.
4. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri comunali.

Articolo 28 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio.
2. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale e garantendo comunque la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare.
3. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, se istituite, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.
4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
5. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto, e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con regolamento.
6. Alle Commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento.

Articolo 29 – Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza assoluta è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Capo III

I Consiglieri Comunali

Articolo 30 – Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge.
3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

Articolo 31 – Doveri di Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad almeno tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

3. A tal riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento.

Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Articolo 32 – Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale; può inoltre formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le documentazioni ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 33 – Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune, secondo l'ordine temporale di presentazione.

2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo.

4. Non si procede alla surroga, dovendo invece il Consiglio essere sciolto nel caso di dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentate al protocollo dell'Ente, dalla metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

Articolo 34 – Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui stato è eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo.

3. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

4. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri comunali, non componenti la Giunta comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

Capo IV

La Giunta Comunale

Articolo 35 – Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede nonché da un massimo di tre assessori, tra i quali un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che garantisce la presenza di entrambi i sessi e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore anziano.

4. Gli Assessori non Consiglieri, partecipano alle sedute del Consiglio comunale, senza diritto di voto ed intervenire nella discussione.

5. I componenti la Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Articolo 36 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

Articolo 37 – Durata in carica

1. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti, in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 38 – Sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunale assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi della legge vigente.

Articolo 39 – Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio.

Articolo 40 – Cessazione dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per i casi previsti dalla legge.

2. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio, per altre cause, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio.

Articolo 41 – Funzioni

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei Servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Articolo 42 – Adunanza e deliberazioni

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. Anche tenuto conto degli argomenti proposti da singoli Assessori e Responsabili dei Servizi, le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

2. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Capo V

Il Sindaco

Articolo 43 – Sindaco – Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed in tale veste è l'organo responsabile della medesima e pertanto esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Articolo 44 – Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza del Comune, ivi compresa quella di stare in giudizio;

- b) dirige l'attività politica e sovrintende e coordina l'attività amministrativa nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- c) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario comunale, scegliendo nell'apposito Albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale nei casi previsti dalla Legge;
- g) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- h) altre previste per legge.
- i) Il Sindaco rappresenta di diritto il Comune nelle società delle quali il Comune stesso fa parte e in tal sede esercita il diritto di elettorato attivo e passivo.

Articolo 45 – Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nelle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalla Legge;
- c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni di sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 46 – Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, sostituisce in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente o impedito.

2. Il Sindaco può modificare per iscritto e comunicare successivamente al Consiglio, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

Titolo III

Capo I

Partecipazione alla vita amministrativa

Articolo 47

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà.

Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro funzioni sociali.

Articolo 48 – Libere forme associative

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico – amministrativa, economica, sociale e culturale della comunità.

2. Valorizza a tale fine le libere forme associative promuovendo la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.

3. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organismi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

4. A tal fine, viene istituito un albo degli organismi rappresentativi e delle forme associative operanti nel territorio comunale, da aggiornare periodicamente, per garantire la legittimazione degli interessi soggettivi.

5. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativo con le modalità previste da apposito regolamento.

Articolo 49 – Consultazioni

1. La Giunta ed il Consiglio comunale, di propria iniziativa, o su richiesta di organismi rappresentativi o di componenti sociali organizzate in sede locale, attuano la consultazione delle parti in causa su provvedimenti di specifico interesse, riservandosi la facoltà di raccogliere pareri in relazione a scelte di particolare rilevanza socio – economica.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito Regolamento di partecipazione, (che potrà disciplinare anche le modalità di partecipazione alla formazione del processo decisionale) devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti deliberativi degli organi collegiali che ne fanno esplicitamente menzione.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

5. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

Articolo 50 – Diritto di petizione

1. Tutti i cittadini singoli o associati possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o ne dispone l'archiviazione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione, trasmessa per conoscenza, ai Capigruppo consiliari è esaminata dall'organo competente entro 10 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponendo la comunicazione.

Articolo 51 – Interrogazioni

1. I cittadini, singoli o associati, i comitati e gli organismi rappresentativi, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal funzionario responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento di partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Articolo 52 – Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Sindaco di proposte di deliberazione, corredate da una relazione.

2. La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) Tributi comunali e bilancio di previsione;
- b) Espropriazione per pubblica utilità;
- c) Designazione e nomine.

4. Le firme di proponenti devono essere autenticate ai sensi della legge.

5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

6. Il Sindaco, entro i 30 giorni successivi al ricevimento, trasmette la proposta al Consiglio comunale o alla Giunta, corredata del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

7. Il Consiglio comunale o la giunta sono tenuti a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 30 giorni dalla trasmissione di cui al comma 6.

Articolo 53 - Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono concretarsi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 20% del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento di partecipazione: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, le norme per l'attuazione.

5. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Articolo 54 – Diritto di partecipazione al procedimento

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge in particolare la legge 7.8.1990, n. 241. A tal fine tutti coloro che sono portatori di interesse coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, secondo le modalità previste dal successivo articolo, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di organismi di interessi collettivi.

Articolo 55 – Comunicazione dell'avvio di procedimento

1. Il responsabile del procedimento amministrativo, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione scritta personale contenente le indicazioni previste per legge e le relative scadenze.

2. Il regolamento di partecipazione stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

3. Qualora sussistano particolari esigenze di urgenza o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente difficoltosa, la comunicazione può avvenire a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

4. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanza, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

5. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi motivatamente sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente per l'emanazione del provvedimento finale.

6. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

7. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

8. Le norme disciplinari per il personale, di cui al successivo art. 61, prevedono specifiche sanzioni per le eventuali inadempienze.

Articolo 56 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Articolo 57 – Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione nonché il rilascio di copie di atti secondo le modalità definite dal Regolamento di partecipazione.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento di partecipazione.

Capo III

Difensore Civico

Articolo 58 – Istituzione del Difensore civico in ambito consortile

1. Il Comune facente parte del Consorzio dei Comuni del Comprensorio Opitergino intende istituire in forma associativa ed ambito consortile, l'Ufficio del Difensore civico, al fine di ottenere interventi univoci e risposte omogenee alle istanze di tutti i cittadini ricompresi nel bacino d'utenza comprensoriale.

2. Per il raggiungimento dei summenzionati obiettivi, come concordato nell'ambito del sopraccitato Consorzio e sulla base di apposita convenzione da stipularsi con lo stesso, viene stabilito che lo Statuto di detto Ente espressamente preveda l'istituzione del Difensore civico in ambito consortile, fissandone i requisiti, la nomina e la durata in carica, le cause di ineleggibilità, decadenza e revoca, le modalità e le procedure di intervento nei confronti dei Comuni interessati, nonché l'ammontare dell'indennità di carica dovutagli.

3. L'Ufficio del Difensore civico avrà sede presso la sede del Consorzio Opitergino che, a tal fine, porrà a disposizione idonei locali, attrezzature d'ufficio, personale e quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

Articolo 59 – Attribuzioni

1. Il Difensore civico svolge un Ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dei Comuni consorziati, segnalando, anche di propria iniziativa agli organi sovraordinati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi delle Amministrazioni consorziate nei confronti dei propri cittadini.

2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di Enti pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso le Amministrazioni comunali.

3. Il Difensore civico agisce anche d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. Nessun Consigliere comunale può rivolgere richieste di intervento al Difensore civico.

5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici di ogni Comune consorziato copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico, il quale può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

7. Acquisisce tutte le informazioni utili, rassegna per iscritto il proprio parere circostanziato al cittadino che ne ha richiesto l'intervento, intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala altresì agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate. Le Amministrazioni comunali interessate hanno l'obbligo di specifica motivazione, qualora il contenuto degli adottandi atti non recepiscano i suggerimenti del Difensore civico.

Titolo IV
Organi Burocratici Ed Uffici
Capo I
Segretario Comunale

Articolo 60

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune.

Articolo 61 – Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge le funzioni attribuite per legge, in particolare:

- partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio comunale e ne redige i verbali insieme al Sindaco;
- può partecipare a Commissioni di studio;
- su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco;
- roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro.

Articolo 62 – Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera di Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, dopo aver stipulato apposita Convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti, oppure può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale.

Capo II
Uffici

Articolo 63 – Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono nominati dal Sindaco, in conformità alle norme regolamentari.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i Servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi assegnati.

Articolo 64 – Collaborazione esterna

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, anche ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con Convenzioni a termine.

2. A norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione, devono stabilirne la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 65 – Ufficio di indirizzo e controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché il Comune non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Capo III

Servizi

Articolo 66 – Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione dei comuni, ovvero consorzio.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti nonché trasparenza delle procedure adottate.

Il Consiglio comunale può delegare al Consorzio dei Comuni dell'Opitergino l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza per realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Articolo 67 – Gestione in economia e concessione a terzi

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Articolo 68 – Azienda speciale e istituzioni

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di rilevante sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende dedotti dalle indicazioni della deliberazione istitutiva dell'azienda speciale.

3. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei Conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali, comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Anche su proposta del Consiglio comunale, il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Il Sindaco inoltre procede alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.

4. Il Consiglio comunale delibera gli atti costitutivi delle istituzioni dotati di autonomia gestionale per l'esercizio di servizi sociali, culturali, educativi, senza rilevanza imprenditoriale.

Articolo 69 – Società di capitali

1. Il Comune, per la gestione di servizi e per il raggiungimento di interessi generali, può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.

2. Lo statuto della società deve prevedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.

Articolo 70 – Gestioni associativa dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo V

L'ordinamento Finanziario

Articolo 71 – Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3. L'attività amministrativa si attua secondo criteri di economicità, di efficacia e di trasparenza, senza aggravarne il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Articolo 72 – Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale collegialmente.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali ha una partecipazione finanziaria.

Articolo 73 – Verifiche periodiche

1. La Giunta comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del regolamento di contabilità, sull'attività degli uffici, dei servizi e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune.

2. Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:

- a) lo stato di gestione dei settori di interventi e lo stato dell'attuazione dei piani, programmi e progetti di cui gli organismi indicati al comma 1 sono direttamente responsabili;
- b) i risultati economico – finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi di cui al comma 1 in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti, sulla base degli indici e dei parametri prestabiliti nei singoli provvedimenti.

3. La Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Articolo 74 – Demanio e patrimonio

1. Il Comune possiede proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 75 – Revisore dei conti

1. Il Regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune e il revisore.

2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dell'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative a Sindaci revisori della società per azioni.

Articolo 76 – Regolamento di contabilità

1. Il Consiglio comunale approva il Regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e all'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Articolo 77 – Contratti

1. I contratti, nonché l'esplicazione di ogni attività contrattuale o negoziale, sono disciplinati dalla normativa prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

2. Con apposito Regolamento il Consiglio comunale provvede a disciplinare il procedimento contrattuale a cui i singoli organi competenti devono uniformarsi nell'esplicazione di tale attività.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune all'atto della stipulazione.

5. Alla stipulazione dei contratti, in rappresentanza del Comune, interviene il responsabile dell'ufficio o servizio.

Titolo VI

Rapporti con altri Enti

Articolo 78 – Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale e del Piano Territoriale Provinciale è accertata dalla Provincia.

Articolo 79 – Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge, ai fini della programmazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1 – 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97.

2. La disposizione di cui sopra non si applica in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

Titolo VII

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 80 – Ambito di applicazione dei regolamenti e loro formazione

1. I Regolamenti, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva;

- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge.

3. Tutti i Regolamenti divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati, a scopo notiziale, all'Albo Pretorio, per 15 giorni successivi.

Articolo 81 – Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Articolo 82 – Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore dopo un mese dall'affissione nell'Albo Pretorio.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.